

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 10/11/2020**

**OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI DOMICILI DIGITALI INATTIVI. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DELLA PROVINCIA DI LUCCA**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

CONSIDERATO che il Segretario Generale f.f. esercita altresì le funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" all'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito con legge n. 2/2009) e all'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito con legge n. 221/2012) che impongono sia alle società che alle imprese individuali di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

RILEVATA per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte

dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

RICORDATA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni normative da parte degli uffici del registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese con periodiche verifiche;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede in provincia di Lucca con domicilio digitale inattivo ed in particolare con la seguente irregolarità: indirizzo revocato e indirizzo non valido;

VERIFICATO che le disposizioni ora citate (articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 e art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012) dispongono che le imprese il cui domicilio digitale venga cancellato dal registro delle imprese, così come le imprese che non hanno indicato entro la data del 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo, siano soggette a sanzione amministrativa irrogata contestualmente all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;

PRESO ATTO che al momento il sistema camerale non è in grado di assegnare d'ufficio alle imprese un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile all'indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it), come previsto dall'art. 16 ultimo periodo comma 6-bis DL 185/2008 e dall'art. 5 ultimo periodo comma 2 DL 179/2012;

PRECISATO che l'ufficio registro delle imprese, solo quando sarà reso possibile a livello nazionale dalla società consortile di informatica delle camere di commercio, potrà procedere tanto all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale alle imprese per le quali, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, si darà luogo alla cancellazione del domicilio digitale inattivo, tanto all'accertamento della violazione amministrativa, data la contestualità prevista dalle disposizioni richiamate nell'effettuare le due attività;

RICORDATO che le pratiche di iscrizione e di variazione del domicilio digitale al Registro delle imprese sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

RITENUTA l'opportunità di effettuare periodiche verifiche sui domicili digitali risultanti iscritti nel registro delle imprese in quanto alla luce della normativa vigente il domicilio digitale dell'impresa rappresenta un dato essenziale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i terzi in genere;

CONSIDERATO che tra le attività programmate dall'Ufficio Registro delle Imprese di Lucca per l'anno 2020 era prevista la cancellazione di almeno 800 domicili digitali;

CONSIDERATO che ad oggi il numero di domicili digitali irregolari relativi ad imprese con sede in provincia di Lucca è molto elevato e di conseguenza è in pari misura molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare (ca. 4.800 imprese);

CONSIDERATO che l'avvio del procedimento di cancellazione in oggetto dovrebbe essere notificato a mezzo di raccomandata AR, data l'impossibilità di ricorrere al domicilio digitale,

impossibilità imputabile esclusivamente all'inadempimento della stessa impresa in quanto obbligata a comunicare ogni modifica avente ad oggetto il proprio domicilio digitale, assicurandone validità e funzionalità nel corso del tempo;

RITENUTO che il presente provvedimento possa essere adottato dal Conservatore in forma massiva, avendo contenuto identico per una pluralità di imprese che presentano la stessa tipologia di irregolarità del domicilio digitale ad oggi risultante dal registro delle imprese (in particolare, indirizzo revocato e indirizzo non valido);

RITENUTO che risponda a principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa avviare con il presente atto un procedimento d'ufficio per la cancellazione dei domicili digitali inattivi di una pluralità di imprese allo scopo di produrre effetti significativi sul sistema di pubblicità legale dell'impresa;

PRESO ATTO dell'impossibilità di ricorrere alla notificazione a mezzo raccomandata a.r. nell'espletamento dei controlli d'ufficio in oggetto per le seguenti ragioni:

- eccessiva onerosità dell'invio tramite racc. AR tenuto conto dell'elevato numero di imprese per cui avviare il procedimento ( minimo € 4,26 per posizione per un totale circa di € 20.500)
- assenza di copertura dei costi mediante diritti di segreteria trattandosi di pratiche per cui le norme di legge stabiliscono un regime di esenzione
- necessità di non determinare un ulteriore aumento dei cd. 'consumi intermedi'
- indicazione derivante dallo stesso art. 37 del D.L.76/2020, c. 2 bis, secondo cui dall'attuazione della norma in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

VISTO l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTO l'art 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

TENUTO conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 in base al quale la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

RICHIAMATO anche l'art. 20 del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca secondo cui la comunicazione dell'avvio del procedimento può avvenire anche mediante pubblicazione all'Albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

RITENUTO opportuno affiancare alla pubblicazione sull'Albo camerale on line anche la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio sia in home page che nell'apposita sezione dedicata al domicilio digitale, nonché l'invio di comunicazioni informative a Ordini professionali e Associazioni di imprese;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

#### DETERMINA

1. di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi, relativi ad imprese con sede in provincia di Lucca, che presentano le seguenti anomalie: indirizzo revocato e indirizzo non valido, sulla base degli elenchi estratti dagli archivi del Registro delle Imprese allegati alla presente determinazione;

2. di disporre per le motivazioni in premessa indicate che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo avvenga mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale online ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;

3. di pubblicare con le stesse modalità di cui al precedente punto 2) e per le stesse finalità, anche gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione, allegati alla comunicazione di avvio del procedimento;

4. di pubblicare notizia del presente atto sul sito camerale sia in home page che nella apposita sezione dedicata al domicilio digitale, con link alla pagina dell'albo camerale dove sono altresì pubblicati gli elenchi delle imprese destinatarie del procedimento di cancellazione;

5. di comunicare alle imprese ricomprese negli elenchi di cui al punto 1), contestualmente alla pubblicazione dell'elenco stesso, che entro il termine di trenta (30) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ovvero riattivando il domicilio digitale revocato; in alternativa è possibile fare opposizione al presente atto con motivata richiesta scritta indirizzata alla Camera di commercio all'indirizzo: [camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it);

6. di disporre fin da ora, decorso il termine di cui al punto 5), il riesame di tutte le

posizioni di cui al punto 1) per le quali non risulti l'aggiornamento del domicilio digitale o la presentazioni di opposizioni meritevoli di accoglimento, ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dei domicili digitali ancora inattivi.

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Alessandra Bruni)

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE  
FUNZIONI  
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente